

1/15

Rifugio

Accoglimento totale del 23/03/2016

[REDACTED]

allegato 2
Tette



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

I SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. GORETTI
FABRIZIO, elettivamente domiciliata in Milano, viale Regina Margherita 30, presso lo studio
dell'avv. LIVIO NERI

contro Ricorrente

MINISTERO DELL'INTERNO
C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA
UTG (C.F. 97723970154)

Resistenti

E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO

In Fatto e in Diritto

Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08, tempestivamente depositato, [REDACTED] nata in Nigeria
il [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per
il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano che aveva rigettato la sua richiesta di
protezione internazionale.

La ricorrente, a sostegno della propria domanda di protezione internazionale, ha dedotto: che il
fratello era rimasto coinvolto in una rissa tra persone appartenenti a società segrete, dalle quali era
stato poi accusato di omicidio; che entrambi i genitori erano morti; che, per fuggire dalla Nigeria,
aveva chiesto del denaro ad un'amica, che la aveva poi indotta a prostituirsi.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al
procedimento svoltosi dinanzi ad essa.

Il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo.

Sentita la ricorrente, acquisiti i documenti prodotti, il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente,
ha riservato la decisione.

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva
2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del

Stampato in Italia - Distribuzione: [REDACTED] - Emesso Da: POSTECOM Cas Salaria - Roma

Capella
Art. 36
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell'art. 36) è fondato e merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente ~~debe presentare tutti gli elementi e la~~ documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via ~~generale~~ l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5 D.Lvo 251/07-, d'altra parte il richiedente protezione non è onerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione "L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...) Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante." (Cass. 18353/06).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte dalla ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente



non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

La ricorrente, in sede di interrogatorio libero, con dichiarazioni del tutto credibili (anche alla luce dei documenti prodotti dalla difesa, sui quali si tornerà in seguito) ha riferito i reali motivi che la avevano indotta a fuggire dalla Nigeria.

In particolare, [REDACTED] ha riferito: che un uomo era stato ucciso e che la famiglia dello stesso aveva accusato della morte il fratello della ricorrente; che i familiari si erano recati presso l'abitazione della ricorrente, minacciando anche lei di morte e colpendola, fino a provocarle gravi lesioni sulla schiena; che, mentre si trovava ancora in Nigeria, una donna di origine marocchina le aveva offerto dei soldi per fuggire in Libia, dove avrebbe dovuto prostituirsi; che, giunta in Libia, era stata portata in una "connection house" con altre ragazze, avviate alla prostituzione; che, grazie all'aiuto di un amico del suo fidanzato, era poi riuscita a fuggire.

In merito al motivo della sua reticenza a riferire dell'attività di prostituzione, la ricorrente ha riferito di non aver parlato dinanzi alla Commissione di tale argomento perché spaventata (motivazione che, anche alla luce dell'atteggiamento mostrato durante l'esame, e di quanto documentato dalla difesa della ricorrente, appare del tutto verosimile).

Quanto riferito dalla ricorrente trova piena conferma nella relazione della Cooperativa Lotta Contro l'Emarginazione (che gestisce un progetto di assistenza alle vittime di tratta e grave sfruttamento finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità). In particolare, nella detta relazione si legge che: la ricorrente, incontrata il 29.2.2016 ed il 10.3.2016, ha fornito un racconto dettagliato del proprio percorso migratorio, rappresentando in modo evidente le condizioni di vulnerabilità e di pericolo alle quali sarebbe esposta, in caso di eventuale rientro in Nigeria. Il coordinatore del progetto, Paolo Cassani, ha poi evidenziato che la ricorrente ha firmato l'adesione al programma di protezione (dichiarazione allegata alla detta relazione, prodotta dalla difesa della ricorrente).

Le dichiarazioni della ricorrente – sempre coerenti e dettagliate - trovano una conferma nelle informazioni sul traffico di donne in Nigeria. In particolare, dal *Country of origin Information Report – Nigeria, Sex Trafficking of women* (redatto dall'EASO nell'ottobre del 2015) emerge che: il reclutamento per la tratta di esseri umani verso l'Europa è fortemente concentrato nell'Edo State (stato vicino all'Ogun State dal quale proviene la ricorrente)...la maggior parte delle vittime

proviene da Benin City, la capitale dell'Edo State, come da villaggi vicini...; le donne vengono ingannate o raggirate, tipicamente durante la fase di reclutamento, le vittime vengono convinte a migrare per ragioni ingannevoli e alle ragazze vengono promesse opportunità di studio, un lavoro, ecc.; la famiglia in Nigeria rimane una fonte di profonda preoccupazione per molte donne vittime di tratta, mettendole sotto pressione per rimborsare i loro debiti per tempo; le famiglie nell'Edo State le cui figlie sono coinvolte nel traffico sessuale sono guidate dall'analfabetismo e dalla povertà; vi è una notevole pressione sulle ragazze per guadagnare i soldi per le loro famiglie povere; secondo le fonti consultate la via prevalente e ormai consolidata sembra essere quella di prelevare le vittime attraverso la Nigeria, attraverso la frontiera del Niger in auto, a piedi o in bicicletta a motore, prima di giungere in Niger in camion.

Ciò posto, ritiene questo giudice che le dichiarazioni rese da [REDACTED] siano del tutto credibili.

Occorre a questo punto verificare se quanto subito dalla ricorrente possa giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. In via generale occorre premettere che "Ai fini del Protocollo del 1967, "(a) 'tratta di persone' indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi; (b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera (a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera (a) è stato utilizzato; (c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un minore ai fini di sfruttamento sono considerati 'tratta di persone' anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo".

Orbene, occorre altresì ricordare che dalle Linee guida di protezione internazionale relative all'applicazione dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra e del Protocollo del 1967, relativi allo status dei rifugiati, alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, redatte dall'UNHCR – da leggersi congiuntamente alle Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale in materia di persecuzione legata al genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (HCR/GIP/02/01) e in tema di "appartenenza a un particolare gruppo sociale" nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (HCR/GIP/02/02), entrambi del 7 maggio 2002 –



emerge che: una caratteristica comune di tutte le forme di tratta è che le vittime sono trattate come merce, di proprietà dei loro sfruttatori, che hanno scarsa considerazione dei loro diritti umani e della loro dignità; le domande d'asilo presentate dalle vittime o potenziali vittime di tratta devono essere esaminate nel dettaglio per stabilire se il danno temuto come risultato dell'esperienza di tratta, o come risultato della sua aspettativa, costituisca persecuzione in quel determinato caso individuale; inerenti all'esperienza di tratta sono forme di grave sfruttamento come il rapimento, la detenzione, lo sterco, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche; le ritorsioni da parte degli sfruttatori possono costituire persecuzione se le azioni temute comportano gravi violazioni dei diritti umani o situazioni intollerabili e dopo una valutazione del loro impatto sull'individuo coinvolto; la persecuzione può essere attuata anche da individui se le azioni persecutorie sono consapevolmente tollerate dalle autorità o se le autorità si rifiutano o si dimostrano non in grado di offrire un'efficace protezione.

Premessi tali elementi, con riferimento al caso di specie, devono essere considerati i seguenti elementi: la ricorrente è stata reclutata da una donna di origine marocchina; la ricorrente è stata altresì portata lontano dal suo paese d'origine e dalla sua famiglia e costretta a vivere in una connection house; è stata fatta vivere in condizioni di miseria e privazione; l'agente di persecuzione, nel caso in esame donna di origine marocchina, potrebbe infliggere ritorsioni (in caso di rientro in patria) alla ricorrente; l'esperienza di tratta, anche se passata è stata particolarmente atroce e la stessa (come risulta anche dall'atteggiamento mostrato durante l'interrogatorio libero) sta ancora soffrendo protratti effetti psicologici traumatici che renderebbero non tollerabile il suo ritorno nel paese d'origine; l'agente di persecuzione è un soggetto non statale ma, alla luce dell'imponenza del fenomeno di tratta di donne provenienti dalla Nigeria, non può che ritenersi che le autorità del paese d'origine non siano in grado e non abbiano la volontà di proteggere la vittima al suo ritorno.

Tutti i predetti elementi rendono fondato ed attuale il timore di persecuzione – per motivi legati al genere - da parte dell'odierna ricorrente.

Alla luce di quanto sin qui sinteticamente esposto, a questo giudice appare del tutto evidente il grave e fondato pericolo di persecuzione – per motivi legati al genere - cui sarebbe soggetta la ricorrente in caso di rientro in Patria.

Sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28.7.1951 e del D.Lvo 19.11.2007. n. 251.

Firmato da: F. L. MINI MARTINA - Emissione del POSTECOM CA3 Seg. (all. 4) - ecobg

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell'art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- accetta e dichiara il diritto di [REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED], al riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28.7.1951 e del D.Lvo 19.11.2007. n. 251;
- spese non ripetibili;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, 23 marzo 2016

Il Giudice
dott. Martina Flamini

